



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e Servizi agli Studenti

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli studi di Palermo n. 06/03 del 23.07.2024 regolamento per il riconoscimento dello status di studente in situazioni specifiche (repertorio n. 333/2024 prot. 123921/2024);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Palermo n. 08/13 del 16.09.2024 (repertorio n. 147079/2024 prot. 1150/2024);

DECRETA

di emanare il Regolamento per il riconoscimento dello status di studente in situazioni specifiche nella versione di seguito riportata, giusta deliberazione n. 06/03 del 23.07.2024 (repertorio n. 333/2024 prot. 123921/2024) del Senato Accademico

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE IN
SITUAZIONI SPECIFICHE**

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente caregiver familiare, studente genitore, studentessa in gravidanza, studentessa in allattamento, studenti ristretti presso gli istituti penitenziari, studente avente grave patologia medica.

Il riconoscimento dello status di studente diversamente abile o con DSA è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 Studente lavoratore

Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente lavoratore subordinato iscritto a un corso di studi dell'Ateneo.

Lo studente lavoratore deve dichiarare, ai fini dell'ottenimento del suo status, ai sensi del DPR n.445/2000, la propria condizione lavorativa e di non essere in aspettativa o congedo per motivi di studio o formazione, impegnandosi a comunicare alla Commissione, di cui al successivo art. 7, ogni variazione.

Art. 3 Studente atleta

L'Università degli Studi di Palermo, sulla base di quanto disposto dal protocollo di intesa

MIUR/CRUI/CONI/CIP/CUSI/ANDISU in merito al “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello”, riconosce lo status di “studente atleta” allo studente, iscritto ad un corso di studi dell’Ateneo che, in qualità di tesserato in società sportive professionistiche o dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, pratici a livello agonistico uno sport riconosciuto dal CONI/CIP e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) essere convocato nella Nazionale Italiana dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali;

b) per gli sport individuali -nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI/CIP- essere campione olimpico e/o paralimpico, figurare nei primi 12 posti della classifica nazionale assoluta o di categoria giovanile e aver conquistato il podio nei campionati europei o mondiali;

c) per gli sport di squadra -nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali o discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI/CIP partecipare al massimo campionato organizzato da Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI;

per gli sport di squadra relativi a Federazioni Sportive Nazionali che hanno attivato un settore professionistico, si considera valida anche la partecipazione a campionati inferiori alla massima categoria che rientrino nell’ambito del settore professionistico;

d) essere allenatore, giudice di gara o arbitro convocato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali Universitari;

e) essere studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o dalla Lega professionistica di riferimento, ufficialmente riconosciute dal CONI o dal CIP;

f) essere atleta di squadre ufficiali o riconosciute composte esclusivamente da studenti dell’UNIPA per rappresentare l’Ateneo in competizioni agonistiche federali di livello nazionale o internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali Universitari e Campionati Nazionali Universitari)

Art. 4 Studente caregiver familiare

È riconosciuto lo status di studente caregiver familiare (Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 255 - art. 33 L. 104/92) allo studente iscritto ad un corso di studi dell’Ateneo che risulti impegnato nella cura e assistenza di propri familiari in situazione di disabilità grave (art. 3, co. 3, L.104/92) e che si trovi, con la persona da assistere, in uno dei seguenti

rapporti:

- a) coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto;
- b) parente o affine entro il secondo grado.

Art. 5 Studente genitore e studentessa in gravidanza o in periodo di allattamento

È riconosciuto lo status di studente genitore o in stato di gravidanza allo studente iscritto ad un corso di studi dell'Ateneo:

- a) con figli fino a sei anni di età o sino a sei anni dall'arrivo in famiglia;
- b) in stato di gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio;
- c) in periodo di allattamento sino a 12 mesi dopo il parto.

Art. 6 Studenti ristretti presso gli istituti penitenziari

È riconosciuto lo status di studente ristretto a tutte le persone in stato di detenzione nelle carceri italiane o straniere che intendano immatricolarsi o proseguire, se già iscritti al momento della carcerazione o in precedenza, ad un corso universitario presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 7 Studente avente grave patologia medica

È riconosciuto lo status di studente avente grave patologia medica agli studenti affetti da patologie croniche invalidanti connotate da documentata gravità, certificata da strutture ospedaliere del SSN/SSR e da strutture/specialisti convenzionati con SSN/SSR.

Art. 8 Istanze di riconoscimento

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente genitore o studentessa in gravidanza, studente caregiver familiare, studente con grave patologia medica devono essere presentate al competente Ufficio dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.
2. Le istanze istruite dagli uffici competenti sono valutate da una Commissione, comprendente un clinico, nominata dal Rettore. È cura degli stessi uffici competenti e, nel rispetto della privacy degli interessati, provvedere ad informare la struttura didattica di riferimento dell'esito della valutazione della Commissione.
3. Alle istanze devono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili secondo la modulistica proposta dall'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato.

Art. 9 Modalità didattiche

Gli studenti di cui al presente regolamento godono dei seguenti benefici:

- a) ove consentito dalle norme vigenti, eliminazione dell'obbligo di frequenza per gli studenti

- ristretti ed eventuale riduzione, per le altre categorie, su specifica delibera della struttura didattica competente, secondo quanto previsto dal corrispondente regolamento didattico;
- b) fruizione di eventuali servizi e strumenti specifici di supporto didattico;
 - c) ammissione, sia per gli studenti a tempo parziale che per quelli a tempo pieno, alla sessione di esami di profitto riservata agli studenti part-time e fuori corso;
 - d) possibilità di concordare con il docente una data d'esame diversa dalla calendarizzazione prevista dal Corso di studi, ma comunque all'interno delle sessioni previste dal calendario didattico;

La possibilità di svolgere esami a distanza è contemplata soltanto per gli studenti ristretti presso gli istituti penitenziari, o, comunque, sottoposti a misure privative della libertà personale, studentesse in stato di gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio, studentesse in periodo di allattamento sino a 12 mesi dopo il parto, studenti con patologie croniche invalidanti e studenti atleti che dimostrino una impossibilità oggettiva, in considerazione dei loro impegni sportivi, a sostenere l'esame in presenza.

La Commissione di cui al punto 2 dell'art.8 del presente Regolamento, in caso di accertamento positivo delle sopracitate ipotesi, potrà autorizzare lo svolgimento di esami di profitto a distanza.

Ai medesimi studenti si potranno, comunque, applicare, laddove riconosciuti dalla competente Commissione, i restanti benefici previsti dal presente articolo.

- e) possibilità di iscrizione all'Università e di prenotazione dell'esame agevolata, tramite delega, formalmente conferita, per gli studenti ristretti che non hanno accesso diretto all'uso di apparecchiature informatiche.

Art. 10 Durata dello status

Il riconoscimento dello status di studente in situazioni specifiche ha validità dal momento in cui viene riconosciuto lo status e fino alla conclusione dell'anno accademico.

Non vi sono limiti temporali alla presentazione delle domande, le quali ordinariamente saranno valutate entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri